



COMUNE DI BRENO  
Provincia di Brescia

SETTORE FINANZIARIO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.11.2009 e modificato con  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.11.2010

## INDICE

### TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Determinazioni delle aliquote e detrazioni dell'imposta
- Art. 3 Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento

### TITOLO III – Agevolazioni ed esenzioni

- Art. 4 Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 7 Assimilazione ad abitazione principale
- Art. 8 Riduzione d'imposta per immobili inagibili o inabitabili
- Art. 9 Aree divenute in edificabili

### TITOLO III – Denunce e versamenti

- Art. 10 Denunce e comunicazioni
- Art. 11 Versamenti
- Art. 12 Differimenti dei termini per i versamenti
- Art. 13 Limite di esenzione per versamenti e rimborsi derivanti dall'attività di controllo
- Art. 14 Attività di controllo
- Art. 15 Compensi incentivanti al personale

### TITOLO IV – Accertamento con adesione

- Art. 16 Accertamento con adesione
- Art. 17 Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
- Art. 18 Atto di accertamento con adesione
- Art. 19 Adempimenti successivi
- Art. 20 Effetti della definizione

### TITOLO V – Norme finali

- Art. 21 Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 22 Norme di rinvio
- Art. 23 Entrata in vigore del regolamento

Allegato A) Valutazioni delle aree fabbricabili

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale dell'imposta sugli immobili nel Comune di Breno nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

### Art. 2

#### **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente da Comune con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

### Art. 3

#### **Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento**

Art. 5 co. 5° del D.Lgs. 30.12.1992 n° 504

art. 52 e art.59 co. 1° lett. g) del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446

Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. g) del D.lgs. 15.12.1997 n. 446, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso con il presente regolamento vengono determinati per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. (allegato tabella A).

Il valore è determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente valgono per gli anni successivi.

Non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

Resta fermo che per i fabbricati classificabili nel gruppo D e privi di rendita catastale, la base imponibile si calcola utilizzando i dati di contabilità, a norma dell'art. 5 comma 3 del D.lgs. 504/92.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata a tale titolo.

Analogamente, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le medesime aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori venali in comune commercio all'epoca del versamento.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 co. 6° del D.Lgs. 504/1992.

TITOLO II  
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 4

**Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali**

Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.lgs. 504/92 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

1. Sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo ed all'allevamento di animali, a condizione che il reddito ricavato dall'attività agricola sia superiore al 50% del reddito complessivo dichiarato ai fini dell'imposta sui redditi dell'anno precedente.

2. Il titolare deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1963, ex SCAU or INPS - Sezione previdenza agricola - con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

L'esenzione decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

Ai sensi dell'art- 58 comma 2 del D.lgs 15.12.1997 n. 446 la disposizione di cui al punto 2 ha carattere interpretativo e pertanto è valida anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5

**Esenzioni**

**Immobili utilizzati da enti non commerciali.**

L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 504/92 si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatore finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6

**Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali**

Art. 59 co. 1° lett. d) del D.Lgs 15.12.1997 n° 446

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificate in categoria catastale C/6 e C/2 e C/7 (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, locali di deposito e tettoie).

Tale beneficio si estende ad una unità immobiliare per ogni categoria catastale.

In considerazione che il beneficio non è esteso a tutte le unità immobiliari pertinenziali, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, l'utente deve dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio distribuita dall'ufficio tributi :

- a) gli estremi catastali delle unità immobiliari considerate pertinenze dell'abitazione;
- b) che l'unità immobiliare non è locata.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore e secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che, la detrazione, ove prevista, spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alla cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari in locazione con patto di riscatto. Le disposizioni si applicano anche per gli alloggi non locati posseduti dagli anziani che risultano residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui il Comune si sia avvalso della facoltà di considerare tali immobili come abitazioni principali.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, ed ha effetto con riferimento all'anno 2000 ed agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento

## Art. 7

### **Assimilazione ad abitazione principale**

#### **Abitazione in uso gratuito a parenti**

Art. 8, co. 2° del D.Lgs. 504/92, come modificato dall'art. 1, comma 173, della L. 296/2006

Art. 59 co. 1° lett. e) del D.Lgs 15.12.1997 n° 446

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica che il contribuente ed i suoi familiari possiedono a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale.

2. Ai sensi dell'art. 59 comma 1, lett. e) del D.lgs. 15.12.1997 n. 446, si considerano abitazioni principale, sia ai fini dell'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta che dell'applicazione della detrazione in qualsiasi misura stabilita, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento, ai seguenti parenti:

- Di primo grado in linea retta: (figli e genitori).

3. L'uso gratuito è provato dall'assenza di locazione accertata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla residenza anagrafica del parente e dall'esistenza di utenze di servizi pubblici intestate al parente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano dall'anno 2000 ed hanno effetto esclusivamente a condizione che venga comprovato il regolare pagamento di tutti i tributi comunali (acqua - rifiuti - etc.).

## Art. 8

### **Riduzioni d'imposta per immobili inagibili o inabitabili**

Art. 8 co. 1° del D. Lgs. n° 504/92

Art. 59 co. 1° lett. h) del D.Lgs. n° 446/97

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera h) ed in base alle vigenti norme edilizie del Comune l'inabitabilità o inagibilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza di:

- 1) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature portanti)/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- 2) gravi carenze igienico sanitarie: tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario. In tal caso la definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo all'Ufficio tecnico.

b) Da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 come modificata dalla legge 15.05.1997 n. 127, da presentare entro la data del pagamento della prima rata in acconto dalla quale risulti che l'immobile è in stato di inabitabilità e o inagibilità secondo i criteri già esposti e che è di fatto inutilizzato.

Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante liberi professionisti all'uopo incaricati.

In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune nei termini e nelle modalità di cui all'art. 9 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Il fabbricato può essere costituito da una o più di unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Art. 9

**Aree divenute inedificabili**

Art. 59 co. 1° lett. f) del D.Lgs. n. 446/1997

1. E' possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili.
2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire ad atti amministrativi adottati dal Comune quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché a vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Saranno rimborsate le imposte versate fino ai due anni precedenti la data di adozione dell'atto che ne determina l'inedificabilità.
4. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 31 dicembre 2010 e successivamente entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva della variante urbanistica.
5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso dell'imposta versata è che:
  - a) le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
  - b) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
  - c) sia inoltrata specifica e motivata richiesta da parte del contribuente interessato.

### TITOLO III DENUNCE - VERSAMENTI

#### Art. 10

#### **Denunce e comunicazioni**

Art. 10 co. 4° del D.Lgs 30.12.1992 n° 504

I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 504/92, su apposito modulo, entro il termine della presentazione della dichiarazione di redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

#### Art. 11

#### **Versamenti**

Art. 10 del D.Lgs. n° 504/1992

Art. 59 co. 1° lett. i) del D.Lgs. n. 446/97

I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti tramite:

- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- c) il versamento tramite il sistema bancario;

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare o possessore di diritto reale di godimento anche per conto degli altri, purchè l'imposta, per la quota ad essi spettante, sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, venga individuato da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi.

Ai sensi dell'art. 17 comma 88 della Legge 15.05.1997 n. 127, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo risulta inferiore o uguale a € 2,58.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente tra la data di inizio del procedimento e quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiude senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la comunicazione di cui all'art. 10.

## Art. 12

### **Differimento dei termini per i versamenti**

Art. 59 co. 1° lett. o) del D.Lgs. n. 446/97

Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. o) del D. lgs. 15.12.1997 n. 446, nel caso si verificano le condizioni sottoriportate è ammesso:

- a) il differimento di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di gravi entità, risultante da specifico atto Comunale che ne individui i limiti della zona colpita;
- b) il differimento di sei mesi del pagamento da parte degli eredi di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di decesso del de cuius.

In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall'Assistente Sociale alla Giunta Comunale, il funzionario responsabile del tributo può concedere una rateazione del versamento del tributo fino ad un massimo di 4 rate trimestrali, senza interessi.

In caso di avvisi di accertamento, a richiesta dell'interessato, l'ufficio tributi può concedere il pagamento rateale entro il termine di diciotto mesi per importi superiori ad Euro 300,00. Nel caso di importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In caso di particolari complessità, il Funzionario Responsabile del tributo potrà estendere di ulteriori dodici mesi il termine della rateazione.

Sull'importo delle rate non si applicano interessi.

Entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente dovrà far pervenire all'Ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e dovrà provvedere al pagamento del debito residuo entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

## Art. 13

### **Limite di esenzione per versamenti e rimborsi derivanti dall'attività di controllo**

1. Non si fa luogo alla riscossione ed alla restituzione di somme relative all'I.c.i., comprensive di eventuali sanzioni od interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito o debito derivante dall'attività di controllo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in € 10,33.
2. Si estende ad anni cinque il periodo durante il quale si può effettuare il rimborso per eventuali maggiori versamenti dal contribuente.

Art. 14  
**Attività di controllo**

2. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 15  
**Compensi incentivanti al personale**  
Art. 59 co. 1° lett. p) del D.Lgs. n° 446/97

1. Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell'I.c.i., è riconosciuto un compenso incentivante da definire in sede di contrattazione decentrata.

2. Il compenso di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti locali ed alle indennità di posizione e di risultato previste dal nuovo ordinamento professionale dei dipendenti degli Enti locali.

TITOLO IV  
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16

**Accertamento con adesione**

D.Lgs. n° 218 del 19/6/1997 – art. 59 co. 1° lett. m) del D.Lgs. n° 446/1997,  
art. 50 della L. 27/12/1997 n° 449

1. E' introdotto in questo Comune l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ai fini dell'imposta comunale sugli immobili – ICI, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una maggiore collaborazione anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con l'adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile di cui all'art. 11 co. 4° del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504.
3. L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale della dichiarazione.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; per cui, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 17

**Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione**

1. Il Funzionario Responsabile Ici, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia ai soggetti obbligati invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile disporrà, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare in

carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati.

7. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

#### Art. 18

##### **Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto.

#### Art. 19

##### **Adempimenti successivi**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente art. 16, con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n. 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data del perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 2.500,00 dovrà essere presentata corrispondente garanzia fideiussoria.

4. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione
- b) dovrà corrispondere, ai sensi dell'art. 17 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, gli interessi moratori previsti dalla legge, a decorrere dalla data di scadenza della rata non versata e calcolati sulla somma ancora dovuta;

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504.

#### Art. 20

#### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione, nè dagli atti in possesso alla data medesima.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 21

#### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Il presente regolamento verrà trasmesso in copia alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale e, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; verrà pubblicato inoltre sul sito internet comunale, nonché sul sito internet dell'IFEL o similari.

#### Art. 22

#### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

#### Art. 23

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.



## TABELLA A): VALUTAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI

### A.1 ZONE URBANISTICHE "B" e "C" NON SOGGETTE A PL

ZONA	COEFFICIENTE	PREZZO AREA EDIFIBACILE PER METRO QUADRO
BRENO	1.00	€ 67,14
MEZZARRO	0.95	€ 63,78
PESCARZO-PILO-CAMPOGRANDE	0.80	€ 53,71
ASTRIO	0,70	€ 47,00

### A.2 ZONA URBANISTICA "C" SOGGETTA A PL

ZONA	COEFFICIENTE	PREZZO AREA EDIFIBACILE PER METRO QUADRO
BRENO	1.00	€ 51,65
MEZZARRO	0.95	€ 49,06
PESCARZO-PILO-CAMPOGRANDE	0.80	€ 41,32
ASTRIO	0,70	€ 36,15

### A.3 ZONE URBANISTICHE "D" PRODUTTIVE

ZONE ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI	€ 51,65/mq
---	------------